

Bruxelles, 28 agosto 2026
(OR. en)

12560/26

EF 231
ECOFIN 1106
DELECT 135

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 4973 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.7.2026 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i fattori da prendere in considerazione per individuare le imprese che esercitano un'influenza dominante o significativa e le imprese sottoposte a direzione unitaria, nonché le condizioni e i criteri da utilizzare per determinare quali attività svolte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4973 final.

All.: C(2026) 4973 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2026
C(2026) 4973 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.7.2026

che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i fattori da prendere in considerazione per individuare le imprese che esercitano un'influenza dominante o significativa e le imprese sottoposte a direzione unitaria, nonché le condizioni e i criteri da utilizzare per determinare quali attività svolte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva (UE) 2025/2¹, che modifica la direttiva 2009/138/CE² ("direttiva Solvibilità II"), estende il potere conferito alle autorità di vigilanza di individuare le imprese che di fatto fanno parte di un gruppo. Essa impone altresì il rafforzamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del paese d'origine e quelle del paese ospitante in relazione ad attività transfrontaliere significative.

L'articolo 212 della direttiva Solvibilità II, modificata dalla direttiva (UE) 2025/2, facilita l'individuazione delle imprese che fanno parte di un gruppo, in particolare per quanto riguarda i gruppi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE³ e i gruppi orizzontali senza legami di capitale o con legami di capitale deboli tra le imprese, specialmente laddove le partecipazioni sono mantenute al di sotto delle soglie che imporrebbero di trattarle come partecipazioni qualificate. A tal fine, le autorità di vigilanza dovrebbero determinare l'esistenza di un gruppo sulla base dei fattori elencati all'articolo 212, paragrafo 4, della direttiva Solvibilità II. Conformemente all'articolo 212, paragrafo 5, della direttiva Solvibilità II, il presente regolamento specifica tali fattori, stabilendo gli elementi che le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione nella valutazione dei fattori elencati all'articolo 212, paragrafo 4.

La direttiva (UE) 2025/2 introduce inoltre nella direttiva Solvibilità II l'articolo 152 bis bis, il quale stabilisce che le attività transfrontaliere sono significative quando l'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati derivante dalle attività svolte dall'assicuratore nello Stato membro ospitante, in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi, supera i 15 milioni di EUR o quando l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante ritiene che tali attività siano rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante. Sulla base del mandato di cui all'articolo 152 bis bis, paragrafo 2, della direttiva Solvibilità II, il presente regolamento specifica le condizioni e i criteri per determinare tale "rilevanza".

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'EIOPA ha condotto una valutazione d'impatto comprensiva di un'analisi costi-benefici e una consultazione pubblica, tra il 1° ottobre 2024 e il 2 gennaio 2025, sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che specifica i fattori che le autorità di vigilanza devono prendere in considerazione per individuare le imprese soggette a influenza dominante o significativa e le imprese sottoposte a direzione unitaria. Il 27 novembre 2024 si è tenuto un evento con i portatori di interessi per discutere il documento di consultazione. Tredici portatori di interessi hanno fornito riscontri, sulla base dei quali il contenuto del progetto di norme tecniche di regolamentazione è stato perfezionato, senza modificare

¹ Direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE (GU L, 2025/2, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2/oj>).

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>).

³ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

l'orientamento generale definito nel documento di consultazione. Sono state inoltre apportate modifiche redazionali per migliorare la chiarezza giuridica delle disposizioni.

L'EIOPA ha condotto una valutazione d'impatto comprensiva di un'analisi costi-benefici e una consultazione pubblica, tra il 1° ottobre 2024 e il 2 gennaio 2025, sul progetto di norme tecniche di regolamentazione riguardante le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante. Il 27 novembre 2024 si è tenuto un evento con i portatori di interessi per discutere il documento di consultazione. Sette portatori di interessi hanno fornito riscontri sul documento di consultazione, sulla base dei quali il contenuto del progetto di norme tecniche di regolamentazione è stato perfezionato, senza modificare l'orientamento generale definito nel documento di consultazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato è adottato a norma dell'articolo 212, paragrafo 5, e dell'articolo 152 bis bis, paragrafo 2, della direttiva Solvibilità II, modificata dalla direttiva (UE) 2025/2.

Specifica i fattori che le autorità di vigilanza devono prendere in considerazione per individuare l'influenza dominante o significativa di una persona fisica o di un'impresa su un'altra impresa o per individuare le imprese sottoposte a direzione unitaria. Illustra in dettaglio i quattro fattori elencati all'articolo 212, paragrafo 4, della direttiva Solvibilità II, ossia il controllo o la capacità di influenzare le decisioni, la marcata dipendenza, il coordinamento in merito a decisioni finanziarie o di investimento e la messa a punto di strategie coordinate e coerenti, definendo gli elementi di prova che permettono di specificare tali fattori. Le autorità nazionali di vigilanza sono tenute a valutare, caso per caso, l'importanza e la continuità di tali elementi di prova, basando le loro decisioni su un insieme di prove piuttosto che su condizioni isolate.

Precisando criteri chiari per l'individuazione, il presente regolamento promuoverà la convergenza in materia di vigilanza e sosterrà una vigilanza di gruppo efficace ed efficiente, contribuendo in tal modo alla tutela dei contraenti e all'obiettivo di riduzione degli oneri.

Inoltre, agendo in virtù del mandato di cui all'articolo 152 bis bis, paragrafo 2, il presente regolamento specifica i criteri e le condizioni che permettono alle autorità di vigilanza del paese ospitante di determinare se le attività assicurative transfrontaliere sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante. Il quadro giuridico si concentra su due elementi principali: la concentrazione delle attività svolte e il loro impatto sostanziale sui contraenti e sulla stabilità finanziaria.

Integrando fattori qualitativi e quantitativi senza soglie fisse, il presente regolamento garantisce la flessibilità in materia di vigilanza, tenendo conto nel contempo delle specificità dei mercati nazionali. Le metriche specifiche comprendono la quota di mercato basata sui premi lordi contabilizzati e il livello del potenziale pregiudizio per i consumatori.

Il presente regolamento sosterrà una vigilanza efficace ed efficiente delle attività transfrontaliere, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e alla tutela dei contraenti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.7.2026

che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i fattori da prendere in considerazione per individuare le imprese che esercitano un'influenza dominante o significativa e le imprese sottoposte a direzione unitaria, nonché le condizioni e i criteri da utilizzare per determinare quali attività svolte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)⁴, in particolare l'articolo 152 bis bis, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 212, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In caso di influenza dominante o significativa, o per i gruppi orizzontali senza legami di capitale tra le diverse imprese, le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero essere in grado di constatare l'esistenza di un gruppo, secondo criteri oggettivi, per garantire prevedibilità ai partecipanti al mercato, tenendo conto nel contempo delle specificità del gruppo.
- (2) Al fine di individuare le imprese che sono soggette a influenza dominante o significativa e le imprese sottoposte a direzione unitaria, le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione un insieme mirato di elementi per specificare i rispettivi fattori di cui all'articolo 212, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE. Le autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto di tutti questi elementi nell'effettuare la loro valutazione, tenendo conto delle specificità del gruppo. Tuttavia le autorità di vigilanza dovrebbero avere la possibilità di ritenere che il rispetto di uno o più di tali elementi sia sufficiente per concludere che il fattore corrispondente di cui all'articolo 212, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE è soddisfatto. Le autorità di vigilanza non dovrebbero considerare tali fattori separatamente e la loro valutazione dovrebbe tenere conto del tipo di imprese coinvolte e della loro struttura organizzativa.
- (3) Al fine di individuare le imprese che sono soggette a un'influenza dominante o significativa e le imprese sottoposte a direzione unitaria, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare l'esistenza di diritti contrattuali. In assenza di diritti contrattuali, o qualora tali diritti non siano di per sé sufficienti a configurare il controllo o la capacità di una persona fisica o di un'impresa di influenzare le decisioni, anche finanziarie, di

⁴ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj>.

un'altra impresa, le autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto di ulteriori fattori qualitativi.

- (4) Nel valutare se le attività svolte dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi siano rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare una valutazione globale incentrata sulla tutela dei contraenti e dei beneficiari e sulla stabilità finanziaria del mercato dello Stato membro ospitante.
- (5) Un'elevata concentrazione di attività transfrontaliere può indicare una dipendenza significativa dal mercato dello Stato membro ospitante da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, il che potrebbe comportare rischi sistemici. Pertanto le autorità di vigilanza dovrebbero esaminare la concentrazione delle attività transfrontaliere dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione effettuate nel mercato dello Stato membro ospitante.
- (6) I recenti dissesti di imprese di assicurazione e di riassicurazione che operano a livello transfrontaliero hanno dimostrato la necessità che le autorità di vigilanza si accertino del fatto che tali attività siano gestite adeguatamente da dette imprese. Le autorità di vigilanza dovrebbero pertanto esaminare l'impatto di tali attività sul mercato assicurativo nonché sui contraenti e sui beneficiari nello Stato membro ospitante. Tale valutazione dovrebbe prendere in considerazione diversi livelli di dettaglio delle attività transfrontaliere dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata a fronte dell'attività totale di tale impresa o all'intero mercato assicurativo dello Stato membro ospitante, tra cui i segmenti, le aree di attività, i rischi assicurativi o i tipi di prodotti assicurativi specifici.
- (7) Contraenti e beneficiari traggono vantaggio dalla disponibilità di prodotti assicurativi alternativi in grado di soddisfare richieste ed esigenze analoghe. Se da un lato la distribuzione transfrontaliera di prodotti assicurativi sul mercato di uno Stato membro ospitante può aumentare la gamma di prodotti disponibili in grado di soddisfare richieste ed esigenze simili, dall'altro può anche ridurla. Vi può essere una riduzione o un'indisponibilità di prodotti alternativi comparabili in particolare quando le polizze o i prodotti transfrontalieri hanno un notevole vantaggio in termini di prezzo rispetto ai prodotti concorrenti o presentano caratteristiche su misura che pochi prodotti possiedono o che nessun altro prodotto possiede. Un minore grado di sostituibilità tra i prodotti dovuto all'attività transfrontaliera può aggravare le conseguenze che il potenziale dissesto di un'impresa transfrontaliera potrebbe avere su contraenti e beneficiari. Pertanto le autorità di vigilanza dovrebbero considerare il livello di sostituibilità e il potenziale pregiudizio per i contraenti e i beneficiari nel mercato dello Stato membro ospitante.
- (8) Le condizioni e i criteri che le autorità di vigilanza devono utilizzare per determinare quali attività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante dovrebbero fornire all'autorità di vigilanza di detto Stato membro un quadro di riferimento per individuare tali imprese di assicurazione o di riassicurazione. Allo stesso tempo i mercati assicurativi degli Stati membri hanno le proprie specificità per quanto riguarda determinati segmenti, aree di attività, rischi assicurativi o tipi di prodotti assicurativi. Pertanto, tenuto conto delle differenze intrinseche tra tali mercati assicurativi nazionali, è necessario che l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possa godere di un certo grado di flessibilità nella valutazione, entro i parametri di tali condizioni e criteri.

- (9) Secondo le norme vigenti, spesso le autorità di vigilanza di tutta l'Unione non riescono a giungere a una posizione comune sulle modalità per individuare alcune strutture di gruppo specifiche e garantire un'efficace cooperazione in materia di vigilanza per affrontare le questioni relative a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera su base transfrontaliera. L'articolo 152 bis bis, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE conferiscono alla Commissione il mandato di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare, rispettivamente, i criteri volti a determinare se l'attività transfrontaliera di assicurazione o di riassicurazione sia rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante e i fattori per individuare i gruppi. Tali criteri intendono migliorare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di vigilanza del paese ospitante e quelle del paese d'origine e garantire una vigilanza di gruppo efficace ed efficiente. Armonizzando le pratiche di vigilanza e definendo il margine di discrezionalità delle autorità pubbliche, tali criteri contribuiscono sia a tutelare i contraenti sia a garantire la competitività degli assicuratori e dei riassicuratori europei. È pertanto necessario includere tali norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento delegato.
- (10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.
- (11) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Controllo o capacità di influenzare le decisioni di un'impresa

1. Nel valutare se una persona fisica o un'impresa sia in grado di influenzare le decisioni di un'altra impresa ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto dei seguenti diritti contrattuali:
 - (a) i diritti contrattuali ai quali sono connessi capitale o diritti di voto, compresi i potenziali diritti di voto derivanti da warrant, opzioni, strumenti convertibili o contratti forward;
 - (b) qualsiasi accordo contrattuale tra una persona fisica o un'impresa sospettata di poter influenzare le decisioni dell'impresa interessata e i titolari di diritti di voto o altri soggetti che possono influenzare le decisioni nell'impresa interessata;
 - (c) i diritti connessi allo status di membro, se l'impresa interessata è una mutua o un'impresa a forma mutualistica.

⁵ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).

2. Se i diritti contrattuali di cui al paragrafo 1 sono assenti o non sono di per sé sufficienti a configurare il controllo o la capacità di una persona fisica o di un'impresa di influenzare le decisioni, anche finanziarie, di un'altra impresa, le autorità di vigilanza valutano se tale controllo o capacità di influenzare siano conseguiti attraverso gli elementi seguenti:
- (a) indipendentemente da qualsiasi diritto contrattuale, la capacità, derivante in particolare dalla presenza degli stessi rappresentanti degli azionisti alle assemblee dei soci o dalle proposte congiunte di decisioni presentate da tali rappresentanti:
 - i) di influenzare il processo di nomina dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa interessata, anche ottenendo deleghe da altri titolari di diritti di voto;
 - ii) di nominare le persone che dirigono effettivamente l'impresa interessata o sono responsabili di funzioni chiave, critiche o importanti, o di approvarne la nomina;
 - iii) di influenzare l'impresa interessata affinché intraprenda operazioni significative o ponga il veto a modifiche di dette operazioni;
 - iv) di influenzare variazioni sostanziali della posizione finanziaria e di solvibilità o del modello aziendale dell'impresa interessata;
 - (b) il fatto che gli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali imprese abbiano gli stessi membri;
 - (c) il fatto che i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa interessata o le persone che dirigono effettivamente tale impresa o sono responsabili di altre funzioni chiave, critiche o importanti in tale impresa siano parti correlate alla persona fisica o all'impresa sospettata di poter influenzare le decisioni dell'impresa interessata, ai sensi del Principio contabile internazionale IAS 24 adottato dal regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione⁶, o svolgano la stessa funzione nell'altra impresa sospettata di poter influenzare le decisioni dell'impresa interessata;
 - (d) il fatto che i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa interessata, o le persone che dirigono effettivamente tale impresa, o sono responsabili di funzioni chiave, critiche o importanti in tale impresa, siano, o siano stati, dipendenti della persona fisica o di qualsiasi entità del gruppo dell'altra impresa sospettata di poter influenzare le decisioni dell'impresa interessata.

Articolo 2

Marcata dipendenza da un'impresa o da una persona giuridica o fisica

1. Ai fini dell'articolo 212, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, i seguenti elementi sono considerati equivalenti ad operazioni o transazioni finanziarie:
- (a) capitale, passività subordinate;

⁶ Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj>).

- (b) condivisione dei costi;
 - (c) accordo fiscale;
 - (d) accordo di trasferimento del debito;
 - (e) accordo di prestito di titoli e pronti contro termine;
 - (f) prestito o altro meccanismo di finanziamento;
 - (g) impegno fuori bilancio o accordo di solidarietà;
 - (h) garanzie di una parte significativa delle obbligazioni;
 - (i) accordo di riassicurazione.
2. Ai fini dell'articolo 212, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, i seguenti elementi sono considerati equivalenti ad operazioni o transazioni non finanziarie:
- (a) esternalizzazione di funzioni o attività operative chiave, critiche o importanti;
 - (b) condivisione di funzioni o attività tecniche od operative, compresi hardware o software, sistemi di informazione o dipendenti;
 - (c) condivisione di marchi, determinazione dei prezzi, gestione dei sinistri, fornitore di servizi, canale di distribuzione, comunicazione o marketing;
 - (d) fornitura di informazioni tecniche essenziali all'impresa interessata.

Articolo 3

Coordinamento delle decisioni finanziarie o di investimento

1. Nel valutare se vi sia la prova del coordinamento di decisioni finanziarie o di investimento tra due o più imprese ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto dei seguenti elementi:
- (a) l'esistenza di organi decisionali, compresi comitati, all'interno dei quali i dipendenti di tali imprese collaborano e decidono in merito alle strategie finanziarie o di investimento di gruppo, o che sono composti da persone designate dal gruppo;
 - (b) similitudine delle strategie di investimento o delle esposizioni al rischio di tali imprese;
 - (c) similitudine o coordinamento della rappresentanza di tali imprese e del feedback da esse fornito alle autorità di vigilanza, in particolare in relazione alle strategie finanziarie o di investimento.
2. La constatazione da parte delle autorità di vigilanza di almeno due degli elementi di cui al paragrafo 1 è considerata prova del coordinamento delle decisioni finanziarie o di investimento.

Articolo 4

Strategie, operazioni o processi coordinati e coerenti

1. Nel valutare se vi sia la prova di strategie, operazioni o processi coordinati e coerenti tra due o più imprese ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 4, lettera d), della direttiva

2009/138/CE, le autorità di vigilanza tengono conto dell'esistenza di diritti contrattuali o delle disposizioni dello statuto.

2. Se i diritti contrattuali di cui al paragrafo 1 sono assenti o non sono di per sé sufficienti a configurare strategie, operazioni o processi coordinati e coerenti, le autorità di vigilanza valutano anche se tale coordinamento sia conseguito attraverso i seguenti elementi:
- (a) identità o similitudine di strategie aziendali, fissazione dei prezzi, gestione dei sinistri, riserve e pertinenti prestatori di servizi;
 - (b) similitudine delle politiche in materia di gestione del rischio e gestione del capitale, compresa una politica di distribuzione dei dividendi simile e coordinata;
 - (c) similitudine dei sistemi di gestione del rischio o di controllo interno;
 - (d) similitudine degli accordi di esternalizzazione di funzioni o di attività di assicurazione o riassicurazione, o fornitori di servizi che hanno stretti legami con tali imprese;
 - (e) la stessa ubicazione fisica della sede centrale o la condivisione di beni immobili;
 - (f) similitudine o coordinamento della rappresentanza e del feedback alle autorità di vigilanza.

Articolo 5

Condizioni e criteri per valutare la rilevanza delle attività di assicurazione e riassicurazione transfrontaliere per il mercato dello Stato membro ospitante

1. Nel valutare se le attività svolte da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi siano rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante conformemente all'articolo 152 bis bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante tiene conto delle condizioni e dei criteri seguenti:
- (a) se le attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione siano concentrate tenendo conto:
 - i) della quota delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nello Stato membro ospitante, misurata come quota dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati corrispondente alle attività svolte dall'impresa in tale Stato membro ospitante rispetto all'incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati dell'impresa;
 - ii) della quota di mercato detenuta dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nello Stato membro ospitante, misurata in termini di mercato assicurativo nel suo complesso, o di mercato assicurativo e riassicurativo vita, o di mercato assicurativo e riassicurativo non vita;
 - (b) se le attività svolte dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbiano un impatto significativo su uno degli elementi seguenti:
 - i) aree di attività, rischi assicurativi o prodotti assicurativi specifici considerati importanti dall'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante a causa delle specificità del mercato assicurativo nazionale, compresa l'assicurazione obbligatoria;

- ii) la tutela dei contraenti e dei beneficiari nello Stato membro ospitante.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante misura la quota di mercato basandosi su uno o entrambi i seguenti elementi:
- (a) in relazione alle attività non vita dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la percentuale dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati corrispondente a tali attività svolte dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nello Stato membro ospitante rispetto al totale dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati per le attività non vita nel mercato assicurativo e riassicurativo non vita dello Stato membro ospitante;
 - (b) in relazione alle attività vita dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la percentuale delle riserve tecniche lorde o dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati corrispondente a tali attività svolte dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nello Stato membro ospitante con riferimento rispettivamente al totale delle riserve tecniche lorde e dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati per le attività vita nel mercato assicurativo e riassicurativo vita dello Stato membro ospitante.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante valuta la significatività dell'impatto in relazione ai fattori seguenti:
- (a) la quota di mercato riguardante aree di attività, rischi assicurativi o prodotti assicurativi specifici detenuta nello Stato membro ospitante;
 - (b) il livello di sostituibilità nel mercato dello Stato membro ospitante, dove la sostituibilità è valutata alle stesse condizioni stabilite nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;
 - (c) il potenziale pregiudizio per i contraenti e i beneficiari nel mercato dello Stato membro ospitante.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante utilizza qualsiasi criterio quantitativo per determinare le quote di mercato riguardanti aree di attività, rischi assicurativi o prodotti assicurativi specifici, compresi i seguenti criteri:
- (a) il livello dei premi o delle riserve tecniche;
 - (b) il numero dei contraenti o degli assicurati;
 - (c) il numero delle polizze;
 - (d) la somma assicurata;
 - (e) il numero dei veicoli assicurati.
5. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante utilizza qualsiasi criterio quantitativo o qualitativo per determinare il potenziale pregiudizio per i contraenti e i beneficiari, in particolare:
- (a) se il numero di reclami sia superiore alla media;

⁷ Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj>).

- (b) i tassi delle commissioni;
- (c) la crescita dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.7.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN